

CONVENZIONE PER L'APERTURA DI CONTI CORRENTI DEDICATI ALLE
PROCEDURE ESECUTIVE

tra

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

e

BANCA PASSADORE & C.

Premesso che

L'avvio delle vendite telematiche presso il Tribunale ordinario di Brescia rende necessario stipulare una Convenzione con un Istituto di credito locale per l'apertura di conti correnti dedicati alle procedure esecutive in quanto su tali conti dovranno confluire le offerte dei singoli partecipanti alla vendita telematica, nonché l'eventuale saldo del prezzo di aggiudicazione.

La materia è regolata:

- ✓ dalla disciplina delle vendite forzate nelle procedure esecutive immobiliari di cui al Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119;
- ✓ dal D.M. del 5 dicembre 2017, recante "*Accertamento della piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche*";
- ✓ dalla delibera di Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura in data 23 maggio 2018, in tema di "*Nuova disciplina delle vendite forzate nelle procedure esecutive immobiliari: risoluzione sulla nomina dei gestori delle vendite telematiche e aggiornamento della modulistica*".

Il Tribunale Ordinario di Brescia ha invitato gli istituti bancari maggiormente rappresentativi presenti sul territorio del circondario di Brescia a valutare la possibilità di stipulare una Convenzione per l'apertura e la gestione dei suddetti conti dedicati.

All'invito hanno risposto i seguenti istituti di credito:



- Banca Popolare di Sondrio;
- Banca Passadore & C.;
- Banca Valsabbina S. C.p.A.;
- BCC Agrobresciano Soc. Coop.;
- UBI Banca S.p.A.

Le condizioni di apertura e gestione del conto corrente dedicato più favorevoli sono quelle proposte da:

- Banca Passadore & C.;
- Banca Valsabbina S. C.p.A.;
- BCC Agrobresciano Soc. Coop.;
- UBI Banca S.p.A.

Tutto ciò premesso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Banca Passadore & C. , si impegna a mettere in atto tutte le misure organizzative necessarie a garantire la massima riservatezza in merito alle offerte che perverranno mediante bonifico bancario, concordandole ove necessario e/o opportuno con il Tribunale Ordinario di Brescia, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 2

Le condizioni generali ed i costi di apertura, tenuta ed estinzione del singolo conto corrente sono i seguenti:

| | |
|--|---|
| Spese apertura conto | zero |
| Spese tenuta conto | euro 2 trimestrali per ogni singolo conto |
| Spese per operazioni | zero |
| Spese bonifici cartacei riparto finale | zero |

ART. 3

La convenzione può essere risolta in qualsiasi momento, con atto del Presidente del Tribunale, per i seguenti motivi:

- venir meno del rapporto fiduciario tra l'Istituto bancario ed il Tribunale;
- sopravvenute esigenze organizzative del Tribunale.

ART. 4

 2

Le parti concordano che in qualunque momento la Convenzione può essere modificata.

ART. 5

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Brescia 18-02-2020

Per il Tribunale Ordinario di Brescia:

Il Presidente del Tribunale
Dott. Vittorio Masia



Per la Banca Passadore & C.
Il Direttore Generale

